



COPIA

## COMUNE DI EMARESE Regione Autonoma Valle d'Aosta

### Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 2

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE 2023- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

L'anno **duemilaventitre** addì sei del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti debitamente notificati a ciascun consigliere si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente
GRIVON LUCINA	Sindaco	Sì
BENIS EDOARDO ANGELO	Consigliere	Sì
CONCOLATO ATHOS	Vice Sindaco	Sì
FOSSON NATHALIE	Consigliere	Sì
GRIVON LAURA	Consigliere	No
NICCO DANIELA	Consigliere	Sì
NOVALLET EZIO	Consigliere	Sì
PEAQUIN DANIELA	Consigliere	Sì
PEAQUIN DAVIDE	Consigliere	Sì
ROUX DANIELE	Consigliere	Sì
THUEGAZ DEVID	Consigliere	Sì
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	1

Assiste alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, D'ANNA ELOISA DONATELLA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la signora GRIVON LUCINA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE 2023- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

RICHIAMATO il Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", approvato definitivamente nella legge 25 febbraio 2022, n. 15 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28.02.2022, che ha disposto la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che ha abolito dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). In particolare, i commi da 738 a 783 dell'art. 1, della legge 160/2019, disciplinano la nuova imposta municipale propria (IMU) in tutti i Comuni del territorio nazionale, la quale unifica le precedenti disposizioni in merito di IMU e TASI;

CONSIDERATO che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il Legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

RICHIAMATE:

- la legge n. 234 del 31 dicembre 2021, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";
- la legge regionale n. 36 del 22 dicembre 2021, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2022/2024";
- il bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 29.12.2020 e aggiornamento del documento unico di programmazione (D.U.P.S) 2021/2023;
- la delibera di Giunta Comunale n. 24 del 24.03.2023 avente oggetto "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 COMPLETO DI RELATIVI ALLEGATI E DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2023-2025";

Considerato che, a fronte di quanto sopra indicato, le aliquote base IMU stabilite nella legge 160/2019 risultano essere le seguenti:

FATTISPECIE	ALIQUOTA STABILITA DALLA LEGGE	ALIQUOTA MINIMA CHE PUÒ ESSERE STABILITA DAL COMUNE	ALIQUOTA MASSIMA CHE PUÒ ESSERE STABILITA DAL COMUNE	ULTERIORE AUMENTO CHE PUÒ ESSERE STABILITO DAL COMUNE IN SOSTITUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE TASI (ART. 1, COMMA
-------------	--------------------------------	---	--	---

				<b>755, DELLA LEGGE N. 160/2019)</b>
abitazione principale dicategoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	Esente			non previsto
abitazione principale dicategoria catastale A/1, A/8 e A/9 <i>* si applica una detrazione di euro 200</i>	0,5%*	0	0,6%*	Non previsto
fabbricati del gruppo catastale D	0,86% (0,76% riservato allo Stato)	0,76%	1,06%	non previsto
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	0,1% (esenti dal 2022)	0	0,25% (esenti dal 2022)	non previsto
fabbricati rurali strumentali	0,1%	0	0,1%	non previsto
altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	0,86%	0	1,06%	1,14%
aree fabbricabili	0,86%	0	1,06%	1,14%
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	0,76%	0	1,06%	non previsto

CONSIDERATO che le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell'IMU, in applicazione dell'art. 1, comma 767, della legge 160 del 2019, hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14

ottobre dello stesso anno affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro il 28 ottobre dello stesso anno.

DATO ATTO che la pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

CONSIDERATO che l'art. 1, commi 756-757 e 766 Legge 160/2019 ha modificato le modalità di approvazione delle aliquote IMU, prevedendo:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio e quindi entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, il cui prospetto avrebbe dovuto formare parte integrante della delibera, non idonea a produrre effetti, ove approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757);
- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, con cui avrebbero dovuto essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica che sarebbe stata resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni;
- tali decreti non sono stati tuttavia ancora emanati, con la conseguenza che, ad oggi, il Comune che adotta le aliquote IMU entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 potrà farlo sulla base del modello utilizzato fino all'anno 2020;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/11/2019 avente oggetto "*IMU - Individuazione del valore delle aree edificabili ai fini del versamento ordinario dell'imposta da parte dei contribuenti e della successiva attività di accertamento dell'imposta*".

DATO ATTO della volontà di questa Amministrazione, vista la difficile congiuntura economica in atto e la conseguente obiettiva difficoltà economica diffusa, di non aumentare l'imposizione fiscale relativa all'imposta IMU, per non gravare ulteriormente sulle famiglie e sulle attività presenti sul territorio;

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale;

RICHIAMATO l'art. 21 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*», in merito alle competenze del consiglio comunale e s.m.i.;

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

A seguito di votazioni rese in forma palese che hanno dato il seguente risultato:

Presenti e votanti:	n. 10
Favorevoli:	n. 10
Contrari:	n. /
Astenuti:	n. 0

## DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrate e sostanziale della presente deliberazione

2. DI APPROVARE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2022, procedendo ad utilizzare ove consentito la possibilità di riduzione delle aliquote base fissate ex lege al fine di mantenerle immutate rispetto a quelle deliberate per gli anni dal 2019 al 2021, intervenendo fino all'azzeramento per le casistiche previste dalla normativa, fermo restando la non applicabilità dell'imposta alle fattispecie esenti:

FATTISPECIE	
abitazione principale dicategoria catastale A/2,A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	ESENTE
abitazione principale dicategoria catastale A/1, A/8 e A/9 <i>* si applica una detrazione di euro 200</i>	0,4%
fabbricati del gruppo catastale D	0,76 %
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	ESENTI
fabbricati ruralistrumentali	ESENTI
altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	0,76%
aree fabbricabili	0,76%
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	0,76%

3. DI DARE ATTO che le fattispecie soggette ad eventuali agevolazioni in materia di IMU sono quelle previste all'art. 1 della legge 160/2019 comma 741, lett. d), comma 747 lett. a), b), c) e comma 760;
4. DI DARE ATTO che le fattispecie soggette ad altresì ad esenzione dall'IMU sono quelle indicate all'art. 1 della legge 160/2019 comm1 758 e 759;
5. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 5-decies del DL. 146/2021, convertito con L. 215/2021 nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetta per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata dal soggetto passivo di imposta, per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale;
6. DI RISERVARSI di apportare le successive e necessarie variazioni e/o integrazioni al presente atto, entro i termini fissati dalla legge, in relazione a eventuali nuove disposizioni che dovessero intervenire.
7. DI STABILIRE che la riscossione delle seguenti imposte dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

<b>IMU</b>	Acconto (50%)	16 giugno 2023
	Saldo (50%)	16 dicembre 2023

8. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale al seguente link <https://www.comune.emarese.ao.it/avvisi-e-novita/>;
9. DI CONFERMARE che, ai sensi dell'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze;
10. DI DARE ATTO che al seguente link <https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/Imposta-municipale-propria-IMU/> è possibile consultare tutta la documentazione relativa alla disciplina dell'IMU.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to GRIVON LUCINA

SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D'ANNA ELOISA DONATELLA  
*(documento f.to digitalmente)*

=====

---

**PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

Legge Regionale 21.01.2003 n. 3 che integra la Legge Regionale 7.12.1998 n. 54

---

**DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, Segretario Comunale, attesta che copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. 21.01.2003 che inserisce gli articoli 52 bis e 52 ter della L.R. 7.12.1998 n. 54, viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07/04/2023 al 22/04/2023.

La presente deliberazione diviene esecutiva il 1° giorno di pubblicazione e precisamente dal 07/04/2023.

Emarèse li 07/04/2023

SECRETARIO COMUNALE  
F.to D'ANNA ELOISA DONATELLA  
*(documento f.to digitalmente)*

=====

Copia conforme all'originale.

Emarèse, 07/04/2023

SECRETARIO COMUNALE  
D'ANNA ELOISA DONATELLA

---